



# L'assistente sociale in Consultorio Familiare

Prof.ssa Claudia ZANCHETTA

# CONSULTORIO FAMILIARE/1

## Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità

**L. 405/1975**

*Istituzione dei consultori familiari*

**Art. 1**

- **assistenza psicologica e sociale** per la preparazione alla maternità/paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile
- somministrazione dei mezzi necessari in ordine alla **procreazione responsabile** nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti
- **tutela della salute** della donna e del prodotto del concepimento
- divulgazione delle informazioni idonee a **promuovere** ovvero a **prevenire la gravidanza** consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso

**L. 40/2004**

*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*


- informazione e assistenza riguardo ai **problemi della sterilità e della infertilità umana**, nonché alle tecniche di **procreazione medicalmente assistita**
- informazione sulle procedure per l'**adozione** e l'**affidamento familiare**

**L.R. 44/1976**

*Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia*

*Titolarità delle funzioni: Azienda Sanitaria Locale*  
In FVG ASUFC – ASFO – ASUGI





# MATRIMONIO

*Istituto giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di diverso sesso*

## Requisiti per contrarre il matrimonio

- ✓ Diversità di sesso
- ✓ Libera e reciproca manifestazione di volontà
- ✓ Scambio dei consensi alla presenza dell'ufficiale di stato civile

Con il matrimonio si  
costituisce la **famiglia**  
**legittima** e si acquista  
lo **status di coniuge**

# MATRIMONIO TRA MINORENNI

E' consentito il matrimonio tra minorenni:

- ✓ quando uno o entrambi i membri della coppia abbiano compiuto il **sedicesimo anno di età**,
- ✓ a seguito di verifica, valutazione e necessaria **AUTORIZZAZIONE** disposta dal **TRIBUNALE PER I MINORENNI**



Status di MINORE  
EMANCIPATO

La richiesta di autorizzazione viene  
effettuata attraverso **RICORSO**  
**al Tribunale per i minorenni**



Che può incaricare il **servizio sociale** competente  
di effettuare una **indagine psico-sociale** per  
verificare la fondatezza della motivazione e del  
progetto di vita

# SEPARAZIONE DEI CONIUGI

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile – Artt. 150 e ss.

Codice di Procedura Civile

*e seguenti modifiche ...*

**L. 151/1975**

Codice di Procedura Civile

**L. 74/1987**

Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

**L. 54/2006**

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

**L. 219/2012**

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

**D.Lgs 154/2013**

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

**L. 55/2015**

Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

**Art. 473 bis-49 c.p.c.** Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

# SEPARAZIONE DEI CONIUGI

## SEPARAZIONE DI FATTO

**Quando due coniugi interrompono la convivenza senza formalizzare la scelta**

- Nessun effetto sul piano giuridico
- Non rientra nel periodo per poter chiedere il divorzio

## SEPARAZIONE LEGALE

***produce effetti sul piano giuridico*** che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie e tra genitori e figli



Competenza: Tribunale Ordinario

- Diritto agli **alimenti** per ex coniuge
- Diritto al **mantenimento** per ex coniuge
- Assegnazione **casa familiare**
- **Affidamento figli** minorenni e loro mantenimento



# SEPARAZIONE LEGALE

## CONSENSUALE

in presenza di un **accordo tra i coniugi**

Anche senza l'assistenza di un avvocato

OPERATORI DEL CONSULTORIO (o di altri servizi) possono assistere le persone a compilare i moduli per fare istanza di separazione

RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO

## GIUDIZIALE

in **assenza di un accordo** tra i coniugi

È necessaria l'assistenza di un avvocato

Può essere richiesta da uno solo dei due coniugi

È possibile prevedere l'addebito della separazione

Nella 1° udienza, il Giudice istruttore può adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole

*Possibilità di passaggio da giudiziale a consensuale*



C.T.U.

INDAGINE

# AFFIDAMENTO DEI FIGLI / 1

## Art. 337 – ter c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli)

Il figlio minore ha il **diritto** di mantenere un **rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori**, di ricevere cura educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[...]

Il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'**interesse morale e materiale** di essa.

[...]

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

[...]

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

## Riferimenti normativi

L. 54/2006

L. 219/2012

D.Lgs 154/2013

**DIRITTO DEL FIGLIO ALLA BI-GENITORIALITA'**



AFFIDAMENTO CONDIVISO IN VIA PRIORITARIA  
**SOLO SE NON E' POSSIBILE => AFFIDAMENTO ESCLUSIVO**

Art. 337-quater c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che **l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.**

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter.

Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli [...]

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

**Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.** Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere **di vigilare sulla loro istruzione ed educazione** e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

# AFFIDAMENTO DEI FIGLI / 2

Prima di emanare provvedimenti relativi ai figli, il giudice può assumere informazioni sulla situazione e a tal fine può richiedere una **INDAGINE PSICO-SOCIALE al servizio** sociale.

## ASCOLTO DEI BAMBINI E RAGAZZI

- che hanno compiuto i 12 anni
- se di età inferiore, solo se valutati capaci di discernimento

Se il Giudice ravvisa una condizione di pregiudizio per i minori può disporre **l'affidamento al servizio sociale**.  
Nei casi più gravi può disporre anche il collocamento fuori famiglia.

## ESEMPIO

*Umberto, di 13 anni e Antonella di 11 sono figli di genitori separati da tempo. Inizialmente era stato disposto l'affidamento alla madre, con cui i ragazzi hanno sempre vissuto, incontrando una volta al mese il padre, che viveva in un'altra città. Da poco il padre si è trasferito nella stessa città dei figli e ha presentato ricorso per ottenere l'affidamento condiviso e la permanenza dei figli presso di sé tutte le settimane.*

*Il Giudice del Tribunale Ordinario chiede ai servizi sociali una relazione sulla situazione, specificando l'importanza di ascoltare direttamente i minori.*

## ESEMPIO

*I signori Greco sono separati, i figli di 2, 5, e 7 anni sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori. Il padre si rivolge al servizio sociale chiedendo aiuto, in quanto ritiene che la madre, nell'ultimo periodo, non sia più in grado di occuparsi dei bambini: trascorre ore davanti al computer a chattare, anche di notte, non sempre prepara la cena e ha raccontato ai bambini che avrebbe intenzione di trasferirsi all'estero insieme a loro per raggiungere il fidanzato. L'assistente sociale propone un incontro con la signora, che però non accetta, molto arrabbiata per questa intromissione da parte dell'ex coniuge.*

*L'assistente sociale spiega al signor Greco la possibilità di richiedere l'affidamento esclusivo e lo mette in contatto con un'associazione dove potrà ottenere consulenza legale.*

*A seguito della richiesta del padre, il Tribunale richiede al servizio sociale una relazione sulla situazione dei tre bambini.*

# DIVORZIO

Istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio (con rito civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (con matrimonio concordatario), quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, che non può essere ri-costituita.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 149 del codice civile

L. 898/1970 che ha istituito il divorzio

L. 74/1987

L. 219/2012 in materia di filiazione e responsabilità genitoriale

L. 55/2015 che ha introdotto il cd. «divorzio breve»



In caso di separazione giudiziale → 12 mesi

In caso di separazione consensuale → 6 mesi

!! Il termine decorre sempre del momento della comparsa dei coniugi dinnanzi al Giudice Istruttore

**Art. 473 bis-49 c.p.c.** Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Può essere:

- CONGIUNTO
- GIUDIZIALE

# La separazione e il divorzio alla luce della Riforma Cartabia

## Art. 473 bis-49 c.p.c.

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio



## RICORSO INTRODUTTIVO

può prevedere assieme alla domanda di separazione anche la domanda di divorzio e deve contenere oltre alla documentazione prevista dalla normativa, un «piano genitoriale»

Entro **90 giorni** dal deposito **udienza** di separazione davanti al Giudice istruttore

Tentativo di accordo e conciliazione

Se fallisce il tentativo di conciliazione:

- 1) provvedimenti provvisori ed urgenti
- 2) Istanze istruttorie

Nella separazione e divorzio giudiziale **i figli** che hanno compiuto **12 anni**, ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento vengono sempre **ascoltati direttamente dal Giudice istruttore**

Sentenza di **divorzio dopo 6 mesi** se separazione consensuale **o 12 mesi** se separazione giudiziale



# INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA / 1

- ✓ NORMATA DALLA LEGGE N. 194/1978
- ✓ Risoluzione invasiva e estrema
- ✓ NON è un mezzo per il controllo delle nascite

## DIRITTO DELLA DONNA A INTERROMPERE LA GRAVIDANZA

**Entro i primi 90 giorni SE ....**

... la prosecuzione della gravidanza, il parto, la maternità possono comportare un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna

... vi siano situazioni di pericolo in relazione alle condizioni economiche, sociali, familiari

... vi siano gravi rischi di anomalie o malformazioni del concepito


... vi siano situazioni di pericolo in relazione alle circostanze nel quale è avvenuto il concepimento (art.4)

**Oltre i primi 90 giorni SE ....**

... la gravidanza o il parto comportino gravi rischi per la vita della donna

... quando siano accertati processi patologici, tra cui rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art.6)

# PROCEDIMENTO PER I.V.G.




# INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA / 3

## da parte di minorenni

**L. 194/1978, art. 12**

con il **consenso**  
di entrambi i  
genitori



Il minore, di qualsiasi età, può accedere ai consultori e ottenere prescrizioni contraccettive anche all'insaputa dei genitori (come al Ser.D.)

all'**insaputa** dei genitori o con  
l'**assenso** di solo **uno dei due**



È necessario chiedere l'**autorizzazione del Giudice Tutelare**, mediante relazione dell'A.S. del consultorio (o altro servizio socio-sanitario), dopo aver effettuato alcuni colloqui con la ragazza

**Focus** : ragioni del mancato coinvolgimento dei genitori + motivazioni a sostegno della scelta di IVG



L'A.S. accompagna la ragazza all'udienza di fronte al Giudice che, letta la relazione e sentita la minore, emette un provvedimento che autorizza o meno l'ospedale a procedere

# INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA da parte di minorenni

RELAZIONE PER IL GIUDICE TUTELARE

Dati anagrafici

Situazione familiare

Figura di riferimento

Livello di istruzione e condizione scolastica e/o lavorativa della giovane

Partner

Motivazioni per cui NON È STATO POSSIBILE COINVOLGERE UNO O ENTRAMBI I GENITORI

Età

Motivazioni della giovane che la portano alla RICHIESTA DI IVG



Alla relazione vanno **ALLEGATI**  
i certificati sanitari che attestano lo stato di gravidanza  
ed il numero delle settimane di gestazione

Danuta ha 16 anni, è di origine straniera, vive in Italia da circa un anno, quando si è ricongiunta alla madre, sig.ra Rosita. Danuta è cresciuta coi nonni nel Paese d'origine, la madre è in Italia da 10 anni e il padre non è mai stato presente nella sua vita.

Danuta si rivolge al consultorio perché è in stato di gravidanza e chiede un'interruzione, racconta che il padre del concepito è un compagno di classe, suo coetaneo, che, secondo la ragazza, non desidera tenere il bambino.

Danuta afferma che non vuole coinvolgere la madre nella decisione di interrompere la gravidanza perché il rapporto tra loro è già molto conflittuale. E' certa che la madre la convincerebbe a portare avanti la gravidanza, ma lei desidera completare gli studi e trovare un lavoro. Precisa che nel Paese d'origine avere un figlio senza essere sposati mette la donna in una condizione estremamente disonorevole e questo la porterebbe anche a interrompere il rapporto coi nonni, che considera a tutti gli effetti la sua famiglia.

In questa situazione, occorre che l'assistente sociale, attraverso uno o più colloqui, effettuati se possibile insieme a uno psicologo:

- ✓ approfondisca la situazione,
- ✓ valuti la consapevolezza della ragazza di fronte alla scelta e insieme a lei rifletta sulla decisione di non coinvolgere la madre
- ✓ Valutare insieme alla ragazza se incontrare anche il padre del concepito e valutare insieme chi è più opportuno che accompagni Danuta in ospedale.

Dopo i colloqui l'assistente sociale redigerà una relazione per il Giudice Tutelare e accompagnerà la minore all'udienza. Eventualmente l'accompagnerà anche in ospedale se non ci fosse qualche altra persona di fiducia.

# DIRITTO DI NON RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA

## ART. 30 del D.P.R. 396/2000

Dichiarazione di nascita: è resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, **rispettando l'eventuale volontà della madre di non voler essere nominata.**

Entro **massimo 3 giorni** presso l'ospedale  
oppure  
Entro **10 giorni** presso il comune di  
nascita/di residenza della madre

Possibilità di  
proroga in  
casi  
particolari  
...



*Se non viene riconosciuto entro 10 gg ...*

- Riceve un nome dall'anagrafe
- Segnalazione dell'abbandono in Procura della Repubblica presso il T.M.
- Apertura procedimento di adottabilità

**Art. 28, L. 149/2001**  
Diritto dell'adottato  
di accedere alla  
informazioni circa  
l'identità dei suoi  
genitori biologici

**Nella segnalazione vengono omessi gli elementi identificativi della madre**

# DIRITTO DI NON RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA

## FUNZIONI DELL' A.S.

- La decisione di portare a termine la gravidanza non riconoscendo il figlio alla nascita può essere l'esito di un percorso in consultorio con il supporto di un Assistente sociale.
- È importante che A.S. informi la donna in merito a:
  - Diritto di non riconoscere il figlio alla nascita
  - Rispetto dell'anonimato
  - Bambino verrà collocato in famiglia in tempi brevi
  - Assenza di giudizio
- Difficile in questi casi fare decidere razionalmente ... serve un accompagnamento!



## ESERCITAZIONE

Marianna è una ragazza di 21 anni, ha vissuto per due anni con un compagno in un'altra città, poi ha deciso di separarsi, a causa dei comportamenti di aggressività posti in essere dal partner nei suoi confronti. Marianna è rientrata a vivere presso i suoi genitori, non lavora e, quando si è accorta di essere incinta, si trovava già al quarto mese di gravidanza. Marianna si rivolge al consultorio dicendo che non se la sente di crescere il bambino, anche perché i suoi genitori sono anziani, hanno problemi di salute e non accetterebbero la nascita di un figlio al di fuori di un rapporto di coppia. Marianna appare una persona molto fragile e sola, racconta che in passato ha fatto uso di sostanze e afferma che nessuno potrebbe esserle di aiuto per affrontare la maternità.

L'assistente sociale effettuerà alcuni colloqui con Marianna, se possibile insieme a uno psicologo.

Innanzitutto informerà la ragazza del fatto che, essendosi rivolta al consultorio dopo i primi 90 giorni della gravidanza, l'interruzione volontaria della gravidanza non è più possibile, per cui è costretta a portare a termine la gravidanza (salvo un eventuale grave pericolo per la sua vita derivante da rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro o altre circostanze). La informerà poi della possibilità, prevista dalla legge, di non riconoscere il figlio alla nascita, premurandosi di fornire un'informazione puntuale sui diritti della madre e del bambino, sulla collocazione del bambino in una famiglia a tempi brevi, sul dovere di tutto il personale a mantenere il segreto e l'anonimato e a non giudicare la donna. L'assistente sociale accompagnerà Marianna nel processo di formazione della decisione e la sosterrà nel percorso scelto, ad esempio, qualora decida di continuare a non informare i genitori dello stato di gravidanza, nel reperimento di una soluzione abitativa differente e nella creazione di una rete di sostegno.